



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Bologna

VADEMECUM PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI

Le richieste di accesso agli atti del fascicolo del procedimento si dividono in due tipologie fondamentali: **precedenti** agli avvisi ex artt. 415bis, 411 o 408 cpp e **successive** agli avvisi ex art. 415bis, 411 o 408 cpp. Da questa distinzione deriva la seguente differenza di disciplina.

Richieste di accesso PRECEDENTI AGLI AVVISI 415BIS, 411 O 408 CPP

In questo caso, essendo il fascicolo ancora in fase d'indagine, non è possibile effettuare un accesso agli atti da remoto tramite il Portale PDP. La richiesta può, però, essere ugualmente depositata sul Portale selezionando la tipologia atto "**Memorie difensive (art. 121, 367 cpp)**". In tal caso, verrà presa in carico per essere successivamente sottoposta alla valutazione del PM titolare del fascicolo (dopo l'accoglimento del deposito, rivolgersi direttamente alla segreteria del PM).

Richieste di accesso SUCCESSIVE AGLI AVVISI 415BIS, 411 O 408 CPP

La richiesta di accesso agli atti da remoto sul Portale PDP ha come fine il conseguimento della visibilità del fascicolo processuale nella sua totalità.

N.B: ALL'INTERNO DEL PORTALE PDP, SELEZIONARE: "**RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI (ART.116 CPP)**" E NON "ACCESSO, COPIA E VISIONE ATTI (ART.116 CPP)". Possono sembrare la medesima cosa, ma in realtà non lo sono.

Chi può effettuare la richiesta di accesso agli atti da remoto

Procedimenti in fase 415 bis: solo l'indagato; la persona offesa deve, invece, essere previamente autorizzata dal PM, utilizzando a tal fine la voce "**Memorie difensive (art. 121, 367 cpp)**"; ottenuta l'autorizzazione, potrà seguire la procedura indicata in seguito.

Procedimenti in fase 408 cpp: solo la persona offesa

Procedimenti in fase 411 cpp: indagato e persona offesa

La formulazione di tale richiesta comporta **il pagamento dei diritti di copia** (senza certificazione di conformità) calcolati su tutte le pagine del procedimento.

In base al nuovo art. 269-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), recentemente introdotto dalla Legge 30 dicembre, n. 207 (c.d. legge di bilancio 2025), per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto **il diritto di copia forfetizzato** di cui alla seguente tabella:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	€ 25,00 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	€ 8,00 per ogni trasmissione di dati

Pertanto, ai fini del buon esito della richiesta di accesso agli atti da remoto:

1. **non vi è più la necessità** dell'invio della mail all'indirizzo uff415bis.procura.bologna@giustizia.it per la quantificazione dei diritti di copia.
2. Il difensore deve effettuare il pagamento dei diritti di copia di cui alla summenzionata tabella a mezzo PAGOPA e scaricare la ricevuta in PDF.
3. Il difensore presenta la richiesta di accesso agli atti tramite il portale PST Giustizia – Portale deposito atti Penali, **allegando copia della ricevuta di pagamento**.

Si precisa, infine, che la richiesta di accesso agli atti da remoto priva dei requisiti e degli allegati sopra descritti **sarà rigettata a cura dell'Ufficio**.